



Data di pubblicazione: 09/05/2018

Nome allegato: Lettera contratto .pdf

CIG: Z1A214C24A;

Nome procedura: Affidamento delle opere di risanamento murature e imbiancature Ag. INPS RHO, Via Cadorna 30



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Team Risorse Strumentali / Lavori

Spett.le

**IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.
VIA CAVALLOTTI, 136
20052 MONZA (MB)**

PEC: **IMPRESACAVALIERI@PEC.IT**

**OGGETTO: Lettera-Contratto per l'affidamento delle opere di risanamento murature e imbiancature Ag. INPS di RHO, Via Cadorna 30.
CIG: Z1A214C24A - CUP: F42F17000200005.**

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

Mediante la presente lettera-contratto, si comunica che, con determinazione n. 834 del 27/12/2017, si è provveduto ad aggiudicare a codesta società **IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.**, con sede in VIA CAVALLOTTI, 136, CAP 20052, MONZA (MB), P.IVA 00891050965, rappresentata dal sig. ALESSANDRO CAVALIERI nato a San Giuliano Milanese (MI) il 29/07/1969, l'affidamento delle opere di risanamento murature e imbiancature presso l'agenzia INPS di RHO sita in RHO, via Cadorna 30; L'appalto sarà regolato dal D. Lgs. n. 50/2016 (**d'ora in poi Codice**), dal Capitolato Speciale d'Appalto e, nei limiti di compatibilità, dalle norme e condizioni del capitolato generale (DM 19 aprile 2000, n. 145).

DURATA

Il termine per l'ultimazione dei lavori, da considerarsi essenziale per l'esecuzione delle opere, è fissato in giorni **45 (quarantacinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel calcolo del tempo di esecuzione si è tenuto conto delle ferie contrattuali e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

La stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza: in tal caso l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nella presente Lettera - Contratto.

IMPORTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'importo totale dei lavori, ammonta a euro **12.867,49** (compresi oneri per la sicurezza pari a euro 618,86), **oltre I.V.A.** nella misura di legge, conformemente alla Vostra Offerta del 19/12/2017, recante un **ribasso percentuale pari al 23,60%** (ventitré virgola sessanta per cento), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Gli oneri di sicurezza interni o aziendali dichiarati dalla società **IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.**, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice, ammontano a euro 320,00#, oltre I.V.A.

20123 Milano
via M. Gonzaga 6
tel 02 88931
fax 02 8893344
cf 80078750587, pi 02121151001



Il corrispettivo pattuito non potrà subire variazioni per tutta la vigenza contrattuale, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo a codesta Società ogni relativo rischio e/o alea.

Sono comprese nel corrispettivo dell'appalto tutte le spese di trasporto, di vitto e missione della mano d'opera, delle prove di funzionamento, degli utili d'impresa, delle assicurazioni previdenziali e sociali, degli oneri e/o tasse comunali, e quanto altro occorre per eseguire tutte le prestazioni di cui all'oggetto, a regola d'arte.

La società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S. è tenuta a fornire a ciascun proprio dipendente, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 36 bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 248/2006.

SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- c) che il concorrente al momento del deposito del contratto di subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché altra dichiarazione di cui alla successiva lettera d);
- d) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- f) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.

Insieme al contratto e alla documentazione di cui sopra l'appaltatore dovrà produrre anche dichiarazione dei subappaltatori che attesti la presa visione e l'accettazione del piano della sicurezza della stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza dell'appaltatore.

L'appaltatore di opere è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



Nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 13, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti conformemente a quanto previsto dall'art. 118, comma 13 del codice dei contratti.

Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati, la società **IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.** ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n. 11000110006644 emessa dalla Bene Assicurazioni S.p.A. -agenzia di Seregno- in data 19/04/2018, per un importo di **euro 3.345,55#**, secondo lo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 123 del 12.03.2004. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi a ogni effetto.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante potrà valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della società **IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.**

La stazione appaltante potrà, altresì, valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla società **IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S.** per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La garanzia fideiussoria dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103 del Codice.

PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo avverrà nel termine di **30 (trenta)** giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento di fatturazione elettronica.



Il pagamento del corrispettivo resta, comunque, subordinato all'emissione del certificato di regolare esecuzione, operando le eventuali trattenute a titolo di penale o di violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, e purché sia stato emesso entro tale termine il certificato di regolare esecuzione. Eventuali osservazioni e contestazioni relative alle modalità di fatturazione e la regolare esecuzione dei lavori, notificati alla società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S., a mezzo posta elettronica certificata, determinano la sospensione del termine di pagamento, che riprenderà a decorrere dal momento dell'adempimento da parte della stessa.

Si precisa che, conformemente a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*), la società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della citata legge, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla medesima, nonché dai subfornitori e dagli eventuali subappaltatori (come definiti dall'articolo 105, comma 2, del Codice) il codice **CIG Z1A214C24A** e il codice **CUP F42F17000200005**.

La società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S., qualora non avesse già provveduto, dovrà comunicare a codesto Ufficio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi.

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 237, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da applicarsi, ai sensi dall'articolo 216, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, del medesimo decreto.

Fermo restando che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, la società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S. risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

FATTURAZIONE

La fatturazione dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le modalità previste dalla Legge 24/12/2007, n. 244, a carico della Direzione regionale Inps della Lombardia - Via M. Gonzaga n. 6 - 20123 MILANO, C.F. 80078750587 - P.I. 02121151001.

In particolare, nella **fatturazione elettronica dovranno essere necessariamente riportati i seguenti dati:**

- **IL CODICE UNIVOCO IPA: UF5HHG;**
- **IL CODICE C.I.G.: Z1A214C24A;**
- **IL CODICE C.U.P.: F42F17000200005;**
- **IL CODICE UFFICIO: 4980;**
- **IL CODICE SAP: 305991.**

Ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 e della circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate diramata in data 09/02/2015, l'appaltatore è tenuto a inserire in ciascuna fattura elettronica la dicitura "scissione dei pagamenti".



In caso di subappalto, nella fatturazione elettronica dovrà essere indicato l'importo spettante al subappaltatore e/o subfornitore, onde consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto delle prestazioni eseguite dallo stesso.

La fatturazione elettronica dovrà essere corredata dalla fattura emessa dal subappaltatore nei confronti della società IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S..

PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella esecuzione dell'ordinativo, o per ogni singola e altra inadempienza in ordine alle modalità di esecuzione delle opere non imputabile all'*Inps*, o a forza maggiore o al caso fortuito, verrà applicata, previa contestazione scritta una penale dell'1 per mille dell'ammontare del contratto, oltre il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per completare l'esecuzione delle opere, salvo e riservato, altresì, all'*Inps* ogni diritto, ragione e azione dei danni derivanti dal mancato adempimento.

L'ammontare complessivo delle penali non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale importo è considerata la risoluzione del contratto.

Costituirà ulteriore causa di risoluzione della presente Lettera-Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010, n. 136.

CONSEGNA DEI LAVORI

Le parti concordemente danno atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

SOTTOSCRIZIONE

La presente lettera-contratto, sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante della IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S., dovrà essere restituita a questa stessa PEC entro 5 giorni dal ricevimento della presente.

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Agli effetti del presente contratto e ai fini della eventuale definizione delle controversie, le parti concordemente eleggono come foro competente esclusivo quello di Milano.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti.

Firmato digitalmente

Giuliano Quattrone
Direttore regionale

Il sottoscritto **ALESSANDRO CAVALIERI**, in qualità di legale rappresentante della IMPRESA CAVALIERI DI ALESSANDRO CAVALIERI S.A.S., dichiara di accettare il presente affidamento lavori, di prendere atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e di assumersi, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm. Il sottoscritto si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano - dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Firmato digitalmente
ALESSANDRO CAVALIERI